

Dipartimento di Studi Umanistici

## Prova di accesso Laurea triennale in Discipline Storiche e Filosofiche 14 settembre 2016

Nome e cognome (in stampatello)	Recapito email	

Prova di comprensione di un testo scritto su argomenti attinenti alle discipline del corso.

## Testo storico

Cesare Beccaria e il suo Dei delitti e delle pene

Nel gennaio del 1764 il lavoro [di Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene] era terminato.

Il diritto penale usciva desacralizzato dalle sue mani. Egli aveva posto alla base di tutto il suo ragionamento una distinzione che andava contro una tradizione di millenni: una cosa era il delitto, tutt'altra il peccato. La legge non riguardava le colpe, ma i danni apportati dai singoli alla società. Il grado di utilità o disutilità misurava le azioni umane, così come doveva misurare i corrispondenti compensi e le pene. La pena stessa nulla conservava d'una espiazione. Doveva esser soltanto un risarcimento dei danni. Che la chiesa si occupasse dei peccati. I giudici avevano soltanto il compito di ristabilire un equilibrio turbato. In modo implicito, ma pur evidente, Beccaria finiva così col negare ogni connessione tra la concezione religiosa del male, del peccato originale e del peccato in generale con la scienza della legislazione, sconsacrando integralmente il rapporto legale e lasciando perciò l'uomo solo di fronte a tutta la sua responsabilità. Le leggi erano opera sua e la loro logica era tutta umana.

Ma chi dava alla società e al singolo il diritto di punire? Ora l'uomo doveva cercare soltanto in se medesimo la ragione d'un simile terribile diritto. La risposta di Beccaria era straordinariamente energica e precisa. Soltanto una società di uomini liberi ed uguali poteva ritrovare in se stessa una simile giustificazione. Soltanto l'eguaglianza, il contratto sociale, incrociandosi con una concezione strettamente utilitarista della società, poteva dar ragione dell'umana giustizia [...].

Oltre ad essere rispondente alla logica del contratto sociale, ogni pena doveva derivare dall'impossibilità di farne a meno, dalla necessità assoluta in cui la società si trovava di applicarla [...] Altrettanto energica è la sua richiesta di riprendere alla radice il calcolo della "proporzione tra i delitti e le pene", falsati finora da innumerevoli errori e pregiudizi, e che dovranno invece esser commisurati unicamente al "danno della società" [...]

Famoso e influente era il paragrafo XXVIII [del libro *Dei delitti e delle pene*], "Della pena di morte" [...] Il ragionamento basato sull'utilità sociale, strettamente unito alla ripugnanza insormontabile

per il sangue sparso in nome della legge, potevano portarlo a questa prima consequenziale condanna del principio stesso della pena di morte. Inutile e crudele ( e condannabile perciò tanto dalla ragione che dal sentimento) essa doveva essere sostituita da una pena utile e umana: il lavoro forzato che avrebbe risarcito la società dai danni subiti e non avrebbe violato il diritto di ciascuno alla propria vita"

## Domande di comprensione

Il test è composto da 9 domande di cui 6 con risposta multipla e 3 con risposta aperta.

I punteggi alle domande con risposta multipla vengono così attribuiti:

- risposta corretta: 1 punto;
- nessuna risposta o risposta sbagliata: 0 punti.

Le domande a risposta aperta sono valutate nel seguente modo: 3 punti (ottima), 2 punti (accettabile), 1 punto (non sufficiente), 0 punti (errata o nulla).

La risposta alle domande con risposta multipla va indicata tracciando una crocetta sulla lettera a, b, c, o d che precede l'alternativa prescelta. L'ambiguità annulla la risposta (0 punti).

## Domande con risposta multipla

- 1. Beccaria ha:
  - a. desacralizzato il diritto penale
  - **b.** affermato che la concezione religiosa del peccato e la scienza della legislazione sono connesse
  - c. dimostrato che una cosa è il delitto, un'altra il peccato
  - d. criticato l'uso di criteri utilitaristici nel misurare le azioni umane

punti /1

- **2.** Prima di Beccaria:
  - **a.** il diritto si limitava a porre in atto le prescrizioni della religione
  - **b.** si riteneva che fosse compito della legge punire le colpe
  - c. la pena legalmente comminata non valeva come espiazione
  - d. i giudici lasciavano alla Chiesa il compito di occuparsi dei peccati

punti /1

- 3. Nella prospettiva di Beccaria, le leggi:
  - a. derivano dalla volontà di Dio
  - **b.** sono opera dell'uomo
  - c. si sviluppano naturalmente nella direzione dell'equilibrio sociale
  - **d.** devono essere approvate dalla Chiesa

punti /1

	a. le pene devono essere commisurate alla gravità della colpa	
	<b>b.</b> le pene devono essere commisurate al danno che il delitto arreca alla società	
	c. le pene non devono essere espiazione, ma risarcimento dei danni	
	d. devono essere comminate soltanto quelle pene di cui è impossibile per la società fare a n	neno
	punti	/1
5.	Beccaria, a proposito della pena di morte:	
	a. ammette la pena di morte, perché è utile alla società	
	b. condanna il principio stesso della pena di morte	
	c. prende distanza da chi manifesta ripugnanza per il sangue sparso in nome della legge	
	d. ritiene che la pena di morte possa essere ammessa in caso di vera necessità	
	punti	/1
6	Beccaria NON ritiene che il lavoro forzato:	
	a. è una pena utile	
	<b>b.</b> è la giusta espiazione per la colpa commessa	
	c. può risarcire la società del danno arrecato con il delitto	
	d. è pena proporzionata anche per delitti gravi	
	punti	/1
Do	omande con risposta aperta	
<b>7.</b> res	Perché l'uomo – nella prospettiva aperta da Beccaria – si trova "solo di fronte a tutta la sua ponsabilità"? (utilizzare massimo 50 parole)	
	punti	/3

**4.** È falso secondo Beccaria che:

	A quali condizioni la società è autorizzata a punire chi ha commesso delitti? (utilizz massimo 50 parole)	are
_		
_		
_		
		10
	punti	13
	In che senso i lavori forzati sono considerati da Beccaria una pena più umana della pena morte? (utilizzare massimo 50 parole)	di
_		
_		
Ī		
_		
_		
_	punti	
_	punti	/3
	punti	/3
_	punti	/3
_		/3